



# COMUNE DI OFFIDA

(Provincia di Ascoli Piceno)

-----oOo-----

*Area Finanziaria e Contabile*

---

## ICI: PRESUPPOSTI E ADEMPIMENTI

### DECRETO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA

L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stata istituita, dal 1° gennaio 1993, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### SOGGETTI D'IMPOSTA

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su aree fabbricabili e fabbricati, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività'.

### ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono quelle previste dall'art.7 del D.Lgs 504/92;

I terreni agricoli del Comune di Offida sono esenti dall'I.C.I. (vedi circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993).

### ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Con le modifiche introdotte dal D.L. 27/05/08, n. 93, convertito in L. 24/7/2008, n 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (come disciplinato dal Regolamento I.C.I.), ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, e A/9

### BASE IMPONIBILE

Per i **fabbricati iscritti al catasto** la base imponibile è determinata applicando alla rendita catastale i seguenti moltiplicatori:

- **140** per i fabbricati di categoria B dal (3/10/2006);
- **100** per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, garage, depositi, laboratori, autorimesse, posti auto, ecc.), con esclusione delle categorie A10 e C1;
- **50** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A10 (uffici e studi privati);
- **34** per i fabbricati di categoria C/1 (negozi).

Si ricorda che dall'1/1/1997 la rendita risultante in catasto deve essere aumentata del 5%.

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, aggiornati mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

**Per le aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno in corso determinato con apposita [Deliberazione del Comune](#).

### REGOLAMENTO I.C.I.

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 dell'8/2/1999, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.11 del 27/3/2002, n. 9 del 25/02/2003 e n. 10 del 31/03/2008 e consultabile

su questo stesso sito alla voce "[Regolamento applicazione Imposta Comunale sugli Immobili \(I.C.I.\)](#)"

### **ALIQUOTE D'IMPOSTA**

Sono deliberate annualmente dal Comune e sono consultabili su questo stesso sito alla voce "[Tabella riepilogativa ICI](#)"

### **CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

Moltiplicando la base imponibile rispettivamente per le aliquote deliberate annualmente dal Comune si determina l'I.C.I. dovuta.

### **DETRAZIONI**

Per le sole abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, e A/9 è confermata la detrazione ordinaria di €103,29 da effettuare sull'imposta dovuta.

### **RIDUZIONI**

Ai sensi dell'art.8, comma 1 del D.Lgs.504/92, l'imposta è ridotta a metà per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Lo stato di inagibilità dovrà essere certificato dall'Ufficio Tecnico Comunale attraverso il rilascio di apposito certificato (Art. 14 del Regolamento ICI).

### **AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA**

- **CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 31/03/2008** sono considerate abitazioni principali quelle possedute da soggetti passivi ICI titolari di diritti reali di case utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli e viceversa). Per usufruire di tale agevolazione dovrà essere prodotta specifica istanza **entro il termine di scadenza della 1° rata** dell'anno di riferimento dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo. Il dichiarante è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni determinanti le agevolazioni o la cessazione delle stesse.
- **CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 31/03/2008** sono considerate abitazioni principali quelle possedute da soggetti passivi ICI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero (anziani o disabili) a condizione che la stessa abitazione non risulti locata né utilizzata. Per usufruire delle agevolazioni di cui al precedente comma, dovrà essere prodotta specifica certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero, nonché autocertificazione che l'immobile in oggetto non risulta locato né utilizzato.
- **CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 31/03/2008** è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all' A.I.R.E. a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso.

### **PERTINENZE**

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale: le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini, ex art. 817 del Codice Civile, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6, C7, durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale, purchè non locate o concesse in comodato d'uso.

## DICHIARAZIONE

Con la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, stabilita dall'art.37, comma53, del D.L. n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006, la dichiarazione riguardante le variazioni ICI (da presentare nell'anno successivo a quello cui è avvenuta la modifica, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) deve essere effettuata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive, che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengono a riduzioni d'imposta nonché nei casi in cui dette modificazioni non siano desumibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

## VERSAMENTI

Le due rate d'imposta vanno versate nei seguenti termini:

-la prima rata (acconto), pari al 50% dell'imposta annuale calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente va versata entro il **16 giugno**;

-la seconda rata (saldo), pari all'imposta dovuta per l'intero anno, dedotto quanto già versato a titolo di acconto, va versata entro il **16 dicembre**;

E' comunque possibile effettuare il versamento del totale dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il 16 giugno.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Dal 1° Gennaio 2006 l'ICI e la TARSU sono riscosse direttamente dall'Ente pertanto NON DEVONO PIU' ESSERE EFFETTUATI VERSAMENTI SUI CONTI DELL'EQUITALIA MARCHE 1 S.P.A. (ex ANCONA TRIBUTI S.p.a.)

Il pagamento può essere effettuato:

- tramite bollettino di versamento sul c/c postale n° **69469997** intestato al Comune di Offida - Riscossione I.C.I. - Servizio Tesoreria, presso tutti gli sportelli della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.o delle Poste Italiane S.p.A.
- tramite modello di pagamento F24

## AVVERTENZE

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, nonché per acquisire la modulistica necessaria, consultare il sito internet oppure rivolgersi direttamente al personale dell'Ufficio ICI sito in Corso Serpente Aureo, 66 – tel. 0736/888730 – fax 0736/888731 – e-mail: [finanziario@comune.offida.ap.it](mailto:finanziario@comune.offida.ap.it)